



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



Durc falso: è reato?

5 Maggio 2019 Redazione

La falsificazione del Durc: le conseguenze per chi altera il certificato per far risultare l'azienda in regola.

Per ottenere un incarico da una pubblica amministrazione hai alterato il [Durc](#) della tua azienda. Sei stato però scoperto e ora non potrai più partecipare all'appalto. Tuttavia le conseguenze, per te, non sono finite qua. Ti è arrivata anche una comunicazione della Procura della Repubblica: sei ufficialmente indagato. A detta degli inquirenti, presentare un **Durc falso è reato**. È davvero così? Cosa prevede

la legge e quali sono, nell'eventualità, le pene? La questione è stata decisa dalla Cassazione con una recente sentenza **[1]**. Ecco quali sono state le conclusioni a cui è pervenuta la Suprema Corte.

Cos'è il Durc

Prima di spiegarti se **il Durc falso è reato**, lascia che ti ricordi cos'è e a cosa serve questo documento. Si tratta di una attestazione di regolarità **[2]** di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi prevista dalla normativa nei confronti di Inps, Inail e Casse edili. Le imprese devono inoltrare un'unica richiesta di rilascio della regolarità contributiva presso uno degli enti appena citati.

Non a caso Durc è l'acronimo di «Documento Unico di Regolarità Contributiva». Esso deve essere prodotto alla P.A. tutte le volte in cui un'impresa voglia partecipare a una gara di appalto o, comunque, voglia ottenere un incarico o una commessa da parte di un'amministrazione pubblica; in questo modo, si può certificare che l'azienda è perfettamente in regola con i contributi da versare all'Inps, all'Inail e alle Casse edili.

A dover presentare il Durc sono imprese, datori di lavoro e autonomi, sempre a condizione ovviamente che abbiano assunto dei dipendenti (diversamente non ci sarebbe alcun obbligo previdenziale e assistenziale).

Falsificare il Durc è reato?

Secondo la Cassazione, **falsificare il Durc** costituisce reato, in particolare il delitto di «falsità materiale in certificato amministrativo» **[3]**.

Non è la prima volta che la giurisprudenza giunge a questa conclusione. Consolidata giurisprudenza – già espressasi sullo stesso tema nel corso degli anni – ha sempre affermato che la **falsificazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva** integra il delitto di falso **[4]**. Stante la natura giuridica di tale atto, che «ha valore di attestazione della regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi».

Non solo. Sono peraltro **cause di esclusioni dalla gara di appalto** le gravi violazioni delle norme in materia previdenziale e assistenziale. Peraltro, il concetto

di «violazione grave» non è rimessa alla valutazione caso per caso della Stazione Appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale e in particolare proprio da quella del **Durc**; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la PA è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (Durc) si impongono alle Stazioni Appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto [5].

Chi è responsabile per il Durc falso?

La responsabilità penale è sempre «personale», spetta cioè a chi ha posto in essere l'illecito. Tuttavia, quando si ha a che fare con società, si presume che ad agire sia il soggetto che abbia il potere di farlo e di rappresentare la persona giuridica: l'amministratore. Ma nulla toglie che si possa dimostrare anche la sua estraneità e il coinvolgimento nel reato di altri soggetti. Come infatti chiarito dalla stessa Cassazione [6] proprio in materia di **Durc falso**, in tema di falso documentale riferibile a una società, che agisce attraverso i suoi rappresentanti, la responsabilità per la condotta falsificatoria non può essere automaticamente imputata al suo amministratore; può anche essere di uno qualsiasi degli altri soggetti impegnati nell'amministrazione della società stessa. Dunque, per potersi condannare l'amministratore occorre pur sempre accertare quale contributo – materiale o psicologico – sia stato da questi dato alla perpetrazione dell'illecito. Difatti, se per l'inosservanza di taluni obblighi (ad esempio, per la tenuta della contabilità) può ravvisarsi, pressoché automaticamente, una responsabilità morale dell'amministratore, per via della sua posizione di garanzia e di controllo, lo stesso non può affermarsi per il falso documentale, che viene posto in essere in unità di tempo e di luogo tali da poter sfuggire alla cognizione dell'amministratore, specie laddove la gestione della società sia delegata, di fatto, ad altri. Da queste premesse, è stata annullata la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità – per il falso documentale avente ad oggetto un Durc allegato a una Dia – del legale rappresentante della società che tale documentazione aveva prodotto, ritenendo immotivata la condanna basata sul semplice rilievo che l'imputato, accettando la carica di amministratore, era giunto «ad assumere consapevolmente i rischi connessi a tale investitura».

[1] Cass. pen. sent. n. 18263/19 del 2.05.2019.

[2] Previsto dall'art. 4 d.m. 24 ottobre 2007 e 6, comma 1, d.P.R. n. 207/2010

[3] Artt. 477-482 cod. pen.

[4] Cfr. Cass. sent. n. 29709/2017, n. 3811/2016.

[5] Tar Lazio sent. n. 11873/2017: «Stante la natura di d.u.r.c.- inteso come dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della p.a., nonché fidefacienti fino a querela di falso - in capo alle Stazioni appaltanti non residuano margini di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati e alle circostanze in esso riportati, e non incombe, quindi, un obbligo di svolgere un'apposita istruttoria per verificare l'effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive attestate».

[6] Cass. sent. n. 32793/2016.

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl